

P.U. N. 58-1/ /2025 Concordato minore



TRIBUNALE DI VERBANIA

Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato, dr.ssa Antonietta Sacco,

letta la proposta di concordato minore con continuità dell'attività professionale ex artt. 74 e ss CCII depositata in data 29.12.2026 da [] rappresentato e difeso dall'avv. Marco Barinotti;

letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, avv. Gianluca Ubertini, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, nonché l'integrazione alla relazione del 9.3.2026;

rilevato che l'istante, esercente attività di libero professionista e attività part-time di lavoro subordinato pubblico quale insegnante, versa in una situazione di sovraindebitamento iniziata nell'anno 2015 per la contrazione degli introiti della società "[] S.a.s." (con sede ad Omegna (VB) via [] società poi cancellata dal registro delle imprese in data 04.01.2022 e di cui il ricorrente è stato anche socio accomandatario e poi liquidatore), situazione poi acuitasi nell'anno 2018 con la morte del socio fondatore, ovverosia il padre dell'odierno ricorrente e architetto di punta della società, oltre che garante della stessa; successivamente, nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, l'attività professionale dell'esponente ha subito un drastico rallentamento degli affari che, unitamente alla rigidità delle spese di mantenimento della famiglia (composta dalla compagna e da tre figli, di cui uno solo del [] ma comunque mantenuti tutti pressoché totalmente dall'odierno ricorrente a causa dell'inadempimento del padre biologico degli altri minori nel concorrere al loro mantenimento e dei limitati redditi della compagna convivente), ha determinato l'incapacità del [] di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;

visto il decreto del 24.4.2026 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII ed apprezzate l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 CCII, con contestuale nomina del Commissario giudiziale;

letta la relazione finale depositata dal Commissario giudiziale sull'esito della votazione, sul raggiungimento della maggioranza e sull'assenza di contestazioni;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza per la comparizione delle parti del 7.7.2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ai fini dell'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il

Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80, comma III, CCII).

Nel caso in esame, l'ammontare complessivo della debitoria - escluse le spese in prededuzione – così come risultante dal ricorso introduttivo, è pari ad € **233.332,97**, così suddivisa:

- Privilegio € 184.369,51;
- Chirografo € 48.963,24.

E' opportuno, peraltro, sin da ora precisare come tale debitoria abbia subito una leggera modifica a seguito della precisazione aggiornata dei crediti da parte di alcuni creditori, della cui rilevanza e delle relative conseguenze si dirà *infra*.

In ogni caso, a fronte di tale originaria debitoria, nel piano è stato messo a disposizione dei creditori un attivo complessivo di € **73.866,34**, di cui € 25.866,34 formata da apporto di terzi (finanza esterna), ed è stato proposto il pagamento di tale attivo patrimoniale mediante dazione di euro 5.000 (attinta dalla finanza esterna) in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa del concordato, il pagamento di n. 48 rate mensili dell'importo di euro 1000,00 ciascuna – derivante dall'attività professionale e lavorativa del sig. [] – nonché con l'istituzione di un fondo perduto di € 20.866,34 (corrispondente al credito residuo di [] garantito da MCC, derivante da finanza esterna) – che verrà versato a Mcc in caso di escussione della garanzia prima del termine di conclusione del concordato, ovvero – in ipotesi di mancata escussione del Fondo di Garanzia – ripartita ai creditori secondo le rispettive cause di prelazione, con ciò assicurando (nell'ipotesi più probabile di escussione del Fondo di garanzia) il pagamento del 100% dei crediti prededucibili, del 100% del credito privilegiato dell'advisor avv. Barinotti, del 100% del credito di MCC, del 100% dei creditori privilegiati per contributi previdenziali e assistenziali [] e INAIL) ex art. 2753 e 2778 n. 1 c.c. per la quota che troverebbe capienza nella liquidazione controllata e del 24% per la residua parte degradata al chirografo, delle percentuali – rispettivamente - del 22%, 20%, 18%, 16% e 12% per i restanti creditori privilegiati degradati al chirografo, in base al rispettivo grado di privilegio, nonché del 10% dei creditori chirografari ab origine.

A tal riguardo, giova osservare come la proposta sia stata avanzata sul presupposto della applicabilità della regola della c.d. *relative priority rule*, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione (*id.est* i redditi futuri del debitore), di cui all'art. 84 comma 6 CCII, anche al concordato minore. Sul punto, nonostante non vi sia una norma *ad hoc* in materia di concordato minore, non può che ritenersi applicabile l'art. 84 comma 6 CCII, sia in virtù del richiamo operato, in termini di "compatibilità, dall'art. 74 comma 4 CCII alla disciplina del concordato "maggiore", non essendovi infatti ragioni ostative per ritenere compatibile la disciplina della *relative priority rule*, nel senso cioè di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore), sia in considerazione del fatto che l'articolo 78, comma 2 bis CCII, nel fare riferimento all'articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest'ultima disposizione, anche la distinzione tra *relative* ed *absolute priority rule*; né è ostativa la circostanza che nel caso di specie si tratti di un concordato minore in continuità professionale (e non aziendale) in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato preventivo di cui all'art. 84 co. 6 anche con tale fattispecie di continuità (professionale), in quanto professionista e impresa sono soggetti equiparabili, poiché produttivi di redditi di tipologia sovrapponibile (redditi di lavoro autonomo e di impresa),

Ciò posto, occorre poi evidenziare - come emerge dalla relazione finale del Commissario – che, a

determinando così una esposizione complessiva aggiornata pari ad euro € 258.570,07 (comprensiva delle spese di procedura), con un incremento netto di € 14.384,56, pari al 5,56% dell'esposizione originaria.

A fronte di tale diversa debitoria, il ricorrente – a mezzo del proprio procuratore costituito – ha rimodulato il piano e la proposta sulla scorta di questi diversi numeri, collocando i rispettivi (maggiori) crediti nelle classi di appartenenza di cui al piano, secondo le originarie percentuali di soddisfacimento, e prevedendo che tale “*surplus*” di esposizione debitoria possa trovare soddisfazione attraverso ulteriore finanza esterna di euro 3.105,63, messa a disposizione tramite assegno circolare intestato alla Procedura della madre del ricorrente, la quale ha provveduto a rinunciare a ogni forma di rimborso o di rivalsa, e che verrà successivamente versata al debitore (insieme al resto della finanza esterna prevista nel piano) dal Commissario giudiziale su apposito conto dedicato intestato al debitore, entro giorni 10 dall'omologa.

Per comodità di lettura, si riporta la tabella contenente le modifiche proposte:

Soggetto creditore	Chirografo / grado privilegio	Importo debito aggiornato a seguito conferma a creditore	Proposta aggiornata
Creditori non votanti			
Occ + spese di procedura	prededuzione	8.949,34 €	8.949,34 €
Avv. Barinotti	art. 2751 bis n. 2 c.c.	1.903,20 €	1.903,20 €
Fondo di Garanzia PMI - MCC (surroga)	ex art. 8-bis D.L. 3/2015 e art. 9 c. 5 D.lgs. 123/1998	21.232,68 €	21.232,68 €
Creditori votanti			
INAIL	1	20,46 €	20,46 €
INAIL	1	17,01 €	4,73 €
Agenzia Entrate-Riscossione	1	3,05 €	3,05 €
CP_2	1	9.854,67 €	9.854,67 €
CP_2	1	13.328,34 €	3.198,80 €
Agenzia delle Entrate	7	96,68 €	22,97 €
Agenzia Entrate-Riscossione	7	7,73 €	1,70 €
INAIL	8	131,27 €	26,25 €
Agenzia Entrate-Riscossione	8	0,38 €	0,08 €

Inarcassa	8	5.933,78 €	1.186,75 €
Agenzia delle Entrate	18	46.945,37 €	8.450,16 €
Agenzia Entrate-Riscossione	18	1.241,71 €	223,51 €
Agenzia delle Entrate	19	106.839,49 €	17.173,21 €
Agenzia Entrate-Riscossione	19	3.987,13 €	637,94 €
Comune di Omegna	20	6.983,09 €	841,34 €
Agenzia Entrate-Riscossione	20	27,38 €	3,29 €
Regione Piemonte (SORIS)	20	647,61 €	77,71 €
Agenzia delle Entrate	chirografario	3.750,76 €	375,07 €
Camera di Commercio	chirografario	543,88 €	56,60 €
Agenzia Entrate-CP_5	chirografario	358,22 €	35,82 €
[...] ex Volkswagen Bank	chirografario	8.153,48 €	815,35 €
Comune di Omegna	chirografario	148,37 €	15,94 €
INAIL	chirografario	146,84 €	15,02 €
Banca CP_6 [...]	chirografario	150,51 €	129,56 €
Inarcassa	chirografario	8.138,65 €	813,87 €
Banca Popolare di Sondrio	chirografario	3.005,00 €	300,50 €
Comune di Pavia	chirografario	320,91 €	32,09 €
Edison	chirografario	343,08 €	34,30 €
CP_7 Legale Macchi	chirografario	5.360,00 €	536,00 €

TOTALE		258.570,07 €	76.971,96 €
--------	--	--------------	-------------

Inoltre, mette conto rilevare che il debitore ha rilasciato dichiarazione di rinuncia alla domanda di definizione agevolata (cd. Rottamazione quinquies) presentata nell'anno 2026, tanto per debiti suoi che per debiti della società '[REDACTED]' & C.', subordinatamente all'omologa del concordato.

Orbene, in punto di modificabilità della proposta dopo la votazione, giova constatare come recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma 22.09.2025 – est. [REDACTED]) abbia riconosciuto - sulla scorta dei principi espressi da Cass. 22988/2022 – che, una volta espresso il voto, la proposta non può essere modificata (né, a maggior ragione, può essere avanzata una proposta nuova) “salvo il caso di quegli aggiustamenti che appaiano, nel caso concreto, non solo non peggiorativi per alcuno dei creditori destinatari della proposta (siano essi consenzienti o dissenzienti) ma anche, complessivamente valutati, di mero dettaglio e non incidenti sullo schema sottoposto ai creditori”.

A tal fine, precisa il Tribunale di Roma nella sentenza sopra citata:

“a) che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale e (ove possibile) una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; il) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto, laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, almeno di regola ed inter alla: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza;

b) che la modifica della proposta, peraltro, anche laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante (ossia per essere qualificabile come modifica) elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione e da incidere sulla valutazione già effettuata dai creditori con il voto;

c) che, infine, non costituisce modifica ogni mutamento di carattere oggettivamente trascurabile della proposta originaria che concretamente non pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando (o non approvando) la proposta ed il piano ad essa relativo”.

Analoghe considerazioni e principi possono svolgersi anche per la variazione del piano: nel caso di specie la variazione del piano successiva al voto consiste in un apporto di finanza esterna pari ad euro 3.105,63 inizialmente non contemplato e resosi necessario per fronteggiare le maggiori passività emerse.

Ciò premesso, reputa il Tribunale che le variazioni apportate dal ricorrente sia alla proposta che al piano abbiano il carattere della oggettiva irrilevanza rispetto allo schema sottoposto ai creditori e ciò in quanto:

- vi è una contenuta differenza debitoria complessiva, pari a circa 14 mila euro;
- è stato correttamente inserito nella proposta un piccolo debito [REDACTED] nella misura complessiva di euro 1279,87, ripartito nelle rispettive classi di “appartenenza”, con la relativa previsione di soddisfacimento (con la precisazione, inoltre, che in sede di votazione [REDACTED] abbia

solo provveduto a precisare il credito, senza dare indicazione di voto alcuna, anche a fronte del maggior credito vantato, sicchè ciò è sintomatico di una tacita adesione al piano concordatario originariamente proposto),

- per fare fronte a questa maggiore debitoria è stata prevista una piccola modifica anche del piano, mediante l'apporto di finanza esterna per euro 3.105,63.

Cionostante, le percentuali promesse sono rimaste le stesse, i tempi di pagamento e l'ammontare delle rate non sono stati modificati; le modifiche economiche apportate sono talmente modeste che si sostanziano in un maggiore costo del concordato per euro 3.105,63, del quale si è fatto carico un terzo, con impegno all'immediato pagamento a seguito dell'omologazione e che anche le modifiche apportate alle classi, con l'introduzione del nuovo e piccolo credito di **CP_3** come sopra detto, sono tali da potersi considerare come mere variazioni, *"..di carattere assolutamente insignificante... che, concretamente, (non) pregiudichi(no) la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori"* (Cass. 22988/2022), sicché deve ritenersi ammissibile la modifica alla proposta e al piano nei termini sopra descritti.

In conclusione:

ritenuta l'ammissibilità del piano, anche con riferimento alla formazione delle classi;

ritenuta altresì la fattibilità del piano (a tal riguardo, il successivo pignoramento di 1/10 dello stipendio da lavoratore dipendente del sig. [redacted] ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/1973 in data anteriore al decreto di apertura della procedura – fermo il principio per cui il giudice della procedura concorsuale non possa adottare provvedimenti incidenti sulle procedure esecutive medio tempore esperite, che competono invece al giudice dell'esecuzione, anche in sede di opposizione – cfr. Cass. civ. sez. 3, ord. 22715 del 26.7.2023 – non è idoneo a scalfire la capacità economica del ricorrente, né la stessa fattibilità del piano, così come confermato all'udienza dallo stesso debitore e dal Commissario giudiziale, sia in ragione dell'entità assai contenuta – pari a circa 167 euro mensili – della trattenuta in essere dal mese di aprile 2026, sia in ragione dei criteri di determinazione della somma messa a disposizione dal debitore in favore dei creditori, che hanno tenuto in considerazione imprevisti economici del genere);

rilevato altresì che:

- solo i creditori [redacted] hanno espresso voto contrario,

- i creditori [redacted] (seppur tardivamente quest'ultima) hanno espresso voto favorevole;

- i restanti creditori non hanno espresso dichiarazioni di voto;

- nessun creditore ha mosso contestazioni alla convenienza della proposta;

osservato dunque che la proposta risulta approvata, avendo registrato il consenso di 10 creditori favorevoli e di 6 classi favorevoli in rappresentanza del 93,75% dei creditori aventi diritto di voto e che risulta raggiunta anche la maggioranza per teste (10 creditori favorevoli su 13 votanti);

ritenuto infine che la proposta concordataria è oggettivamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, in quest'ultima opzione, non interverrebbe la finanza esterna e non vi sarebbero risorse derivanti dall'esercizio dell'attività professionale oltre i tre anni (limite che segna invero l'orizzonte temporale nel quale si articolerebbe la prospettiva della liquidazione controllata);

ritenuto, in definitiva, sussistere i requisiti per l'omologazione;

visto l'art. 80 CCII,

PQM

omologa il concordato minore presentato da

- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
- dispone che ai sensi dell'art. 81 del CCII il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC/Commissario giudiziale vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
- dispone che l'OCC/Commissario giudiziale, ogni sei mesi, riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, l'OCC/Commissario giudiziale, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
- dispone, a cura dell'OCC/Commissario giudiziale, la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Verbania – previo oscuramento dei dati sensibili - e la comunicazione a tutti i creditori; conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Così deciso in data 20.7.2026

Il Giudice delegato

Antonietta Sacco